



1208 21 NOV. 2003 9

OGGETTO: Legge regionale 24 febbraio 1990, n.20. Criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari per il potenziamento dei servizi di polizia locale dei comuni.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore agli Affari Istituzionali ed Enti locali;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 1990, n.20, recante: "Disciplina delle funzioni di polizia locale";

VISTO l'art.16 della l.r.20/90, che prevede la concessione di contributi ai comuni per il potenziamento dei servizi di polizia locale, specificando al comma 1, che il contributo non può superare il 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, aumentata fino al 90 per cento per i comuni che gestiscono in forma associativa il servizio di polizia locale;

CONSIDERATO altresì, che ai sensi dell'art.16, comma 2, della l.r.20/90, i comuni devono precisare nell'istanza di contributo, tra l'altro, la natura degli interventi e le attrezzature che intendono acquistare;

RITENUTO che non rientrano nella voce attrezzature le richieste relative all'acquisto di divise, armamento, mobili, alle spese per il personale della polizia locale nonché per corsi di formazione ed aggiornamento professionale;



VISTO l'art.10 della legge regionale 11 settembre 2003, n.29 con cui è stata introdotta una deroga all'art.16, comma 4, della l.r.20/90 relativamente agli esercizi finanziari 2003 e 2004;

VISTO in particolare il comma 2 dell'art.10, della l.r.29/2003, il quale prevede, tra l'altro, che la Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali nonché la commissione consiliare competente per materia, stabilisca i criteri per la valutazione delle domande e per la formulazione della relativa graduatoria, i quali tengano conto, in particolare, degli elementi di cui allo stesso articolo 16, comma 4, lettere a), b), d) ed e) della l.r.20/90;

RITENUTO, pertanto, di stabilire, esclusivamente per l'esercizio finanziario 2003, i criteri per la valutazione delle domande di contributo e per la formulazione della relativa graduatoria tenendo conto, ai sensi dell'art 16, comma 4, della l.r.20/90, delle lettere:

- a) situazione economico-finanziaria dell'ente;
- b) rapporto tra popolazione residente nel capoluogo comunale e popolazione residente in zone decentrate (frazioni);
- d) rapporto tra popolazione residente ed attività economiche esistenti;
- e) caratteristiche funzionali prioritarie delle attrezzature che si intendono acquistare;

RITENUTO di stabilire altresì le modalità per l'erogazione del contributo agli enti che ne abbiano fatto richiesta e siano stati dichiarati ammissibili;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 febbraio 2003, n.3;



9

VISTA la legge regionale 11 settembre 2003, n.29;

SENTITA la Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 06-11-03

SENTITA la Commissione consiliare competente nella seduta del 18/19-11-2003

All'unanimità dei voti legalmente resi e verificati,

### DELIBERA

1. Di approvare i seguenti criteri per la valutazione delle domande di contributo di cui all'art.16 della legge regionale 24 febbraio 1990, n.20, come modificato dall'art.10 della legge regionale 11 settembre 2003, n.29 relativamente all'esercizio finanziario 2003 e per la formulazione della relativa graduatoria:

a) situazione economico-finanziaria dell'ente, relativa all'ultimo rendiconto approvato:  
punti da 1 a 10

b) rapporto tra popolazione residente nel capoluogo comunale e popolazione residente in zone decentrate (frazioni). La popolazione residente dovrà riferirsi all'ultimo censimento. Nell'attribuzione del punteggio saranno favoriti i comuni che presenteranno una maggiore popolazione residente nelle zone decentrate rispetto alla popolazione residente nel capoluogo comunale:  
punti da 1 a 10

c) rapporto tra popolazione residente ed attività economiche esistenti (artigianali, commerciali ed industriali) riferiti all'ultimo censimento. Nell'attribuzione del punteggio saranno favoriti i comuni sul cui territorio sussistano un maggior numero di attività economiche in rapporto alla popolazione residente:  
punti da 1 a 15

d) caratteristiche funzionali prioritarie delle attrezzature che si intendono acquistare. Il punteggio sarà attribuito nel modo seguente:

- veicoli (autovetture e ciclomotori) punti da 1 a 20
- comunicazione (informatica, fax, telefoni cellulari, radio) punti da 1 a 15
- strumenti di controllo e di rilevazione di velocità, tasso alcolico ed altro punti da 1 a 10.

2. Di stabilire che il contributo da erogare ad ogni ente, entro il limite massimo del 60% della spesa ritenuta ammissibile anche per i comuni che gestiscono in forma associata il servizio di polizia locale, non potrà superare l'importo di € 22.000,00.

3. Di stabilire le seguenti modalità di erogazione del contributo:

- il 60% all'atto del provvedimento di concessione;
- il restante 40% a seguito della presentazione di apposito rendiconto delle spese sostenute, corredato dalla relativa documentazione amministrativo-contabile.



Q 1208 21 NOV 78

**CANTIVITA DA PERSONALE INTERNO**

- 4. Di riservare alla commissione tecnica, la cui istituzione è demandata a successivo provvedimento del direttore del Dipartimento Istituzionale, la facoltà di richiedere la documentazione integrativa utile ai fini della valutazione dell'istanza per la concessione del contributo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
 IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

